



## CONTRATTO

**OGGETTO: Fornitura del servizio di realizzazione di immagini fotografiche funzionale alla promozione dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste – CIG B20C398AF0.**

### TRA

L'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste con sede legale in Aosta, Strada Cappuccini 2/A, C.F. 91041130070 (nel proseguo Università), in questo contratto rappresentata dal Direttore generale, dott.ssa Lucia Ravagli Ceroni

### E

Lo studio fotografico di Romuald Arthur Ernest Desandré, con sede legale in Aosta, Via Grand Tournalin, n. 19, P.IVA 01275390076 (nel proseguo Affidatario);

### PREMESSO CHE

- l'Università della Valle d'Aosta ha ricevuto un'offerta dallo studio fotografico Romuald Arthur Ernest Desandré, P.IVA 01275390076, attraverso la piattaforma digitale certificata PlaCe-VdA, fascicolo di sistema FE016881, registro di sistema PE049059-24, a seguito della pubblicazione di un Avviso di Manifestazione d'Interesse con contestuale richiesta di preventivo;
- è intenzione dell'Università della Valle d'Aosta procedere all'affidamento diretto della fornitura del servizio di realizzazione di immagini fotografiche funzionale alla promozione dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste in favore dello studio fotografico Romuald Arthur Ernest Desandré, P.IVA 01275390076;

### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

#### Articolo 1 – Oggetto del servizio

1. L'affidamento riguarda la fornitura del servizio di realizzazione di immagini fotografiche funzionale alla promozione dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, ed in particolare:

#### Per il biennio 2024/2025

- Un servizio fotografico della nuova sede universitaria, ex Caserma Testafochi, sita in via Monte Vodice, ad Aosta (consegna di una selezione di circa 70 scatti): spazi comuni, aule, particolari architettonici della struttura, interni ed esterni. Si precisa che per questo tipo di servizio è richiesto l'utilizzo di droni e specifici bracci per comando degli obiettivi, messi a disposizione dallo stesso professionista, per raggiungere altezze elevate.
- Un servizio fotografico in occasione della visita istituzionale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla nuova sede dell'Ateneo: backstage, Rettrice, docenti, studenti,



pubblico. Si richiede la presenza per tutta la durata dell'evento che avrà una durata indicativa di mezza giornata. La cerimonia si svolgerà il giorno 07 settembre 2024.

- Circa sette servizi fotografici in occasione degli eventi organizzati dall'Ateneo: relatori, pubblico in platea. Si stima un evento al mese della durata di 2 o 3 ore, in fascia oraria pomeridiana o serale.

#### Per il biennio 2025/2026

- Un servizio fotografico (indicativamente della durata di tre giornate in differenti periodi dell'anno) relativo alla vita universitaria e al contesto regionale (immagini degli studenti presso la sede e dintorni, spazi esterni, città di Aosta).
- Un servizio fotografico della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2025/2026: backstage, rettrice, docenti, studenti, pubblico. Si richiede la presenza per tutta la durata dell'evento che avrà una durata indicativa di mezza giornata.
- Circa cinque servizi fotografici in occasione degli eventi organizzati dall'Ateneo: relatori, pubblico in platea.

#### Per il biennio 2026/2027

- Un servizio fotografico (indicativamente della durata di tre giornate in differenti periodi dell'anno) relativo alla vita universitaria e al contesto regionale (immagini degli studenti presso la sede e dintorni, spazi esterni, città di Aosta).
- Un servizio fotografico della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2026/2027: backstage, rettrice, docenti, studenti, pubblico. Si richiede la presenza per tutta la durata dell'evento che avrà una durata indicativa di mezza giornata.
- Circa cinque servizi fotografici in occasione degli eventi organizzati dall'Ateneo: relatori, pubblico in platea.

2. I servizi fotografici sopramenzionati si svolgeranno all'interno del territorio del comune di Aosta, nella maggior parte dei casi presso le sedi dell'Ateneo, e sul restante territorio regionale.
3. Per ciascun servizio, il fotografo dovrà coordinarsi con lo staff universitario al fine dell'individuazione delle persone da ritrarre (es. autorità accademiche, relatori) e dei momenti più significativi da fotografare.
4. Le fotografie dovranno avere determinate caratteristiche ed in particolare il taglio orizzontale. Per quelle di particolare rilevanza, selezionate dallo staff dell'ufficio preposto, dovranno essere assicurati particolari tagli formato portrait (1080x1350) per un utilizzo sulle piattaforme social e sul sito internet.
5. Su alcune immagini, in particolare quelle relative alla nuova sede universitaria, è richiesto il servizio di editing post-produzione tramite un software di proprietà dello studio fotografico in grado di apportare modifiche correttive.
6. Per i servizi fotografici riguardanti cerimonie e manifestazioni sarà richiesto di anticipare via mail alcuni scatti il giorno stesso l'evento, mentre l'intero servizio sarà consegnato entro le tempistiche concordate con il competente ufficio della Direzione generale.
7. L'elenco delle attività è meramente indicativo e non esaustivo. L'incaricato, pertanto, potrà essere chiamato a svolgere tutte le altre attività complementari e/o simili a quelle finora descritte previamente concordate con l'ufficio di riferimento.
8. Le attività previste saranno preventivamente concordate e condivise con la Stazione appaltante, attraverso incontri operativi per definire e curare l'implementazione di quanto complessivamente stabilito. L'operatore economico dovrà garantire la propria disponibilità a



partecipare a eventuali riunioni e/o sopralluoghi, richiesti dagli Uffici competenti, in relazione alle esigenze della stazione appaltante.

## **Articolo 2 - Corrispettivo del servizio**

1. Il corrispettivo da riconoscere all'Affidatario per il servizio in oggetto, di durata triennale, è stabilito in euro 8.611,20 (ottomilaseicentoundici/20), comprensivo del 4% di Gestione Separata INPS e IVA di legge esente ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 – Regime forfettario, come previsto dalla stazione appaltante e come risultante dall'offerta avanzata, alle condizioni tutte di cui alla procedura di affidamento.
2. Le prestazioni afferenti al servizio in oggetto non comportano rischi da interferenza. I costi per la sicurezza da interferenze, pertanto, sono pari a euro zero (**€ 0,00**).

### **2.1. Modalità di pagamento**

1. Il pagamento del corrispettivo della prestazione avverrà in tranches ad avanzamento dell'attività, secondo le scansioni temporali di seguito specificate, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture elettroniche emesse dall'affidatario:
  - **Primo acconto del 15%** dell'importo contrattuale, a seguito della sottoscrizione del contratto e successivamente fatture semestrali fino alla scadenza del contratto.
2. La fattura dovrà riportare la seguente dicitura: "Servizi fotografici". Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, l'Affidatario dovrà indicare nella fattura il codice univoco dell'ufficio committente UF2EU2.
3. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., e ai fini dell'immediata tracciabilità dei pagamenti, il pagamento delle prestazioni avverrà da parte dell'Amministrazione con accredito del corrispettivo su un conto dedicato, anche non in via esclusiva, all'oggetto della presente procedura che dovrà essere opportunamente comunicato al Committente. L'Affidatario, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alle modalità di pagamento.
4. A seguito delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) le fatture inerenti alle prestazioni in oggetto dovranno essere emesse dall'Affidatario con imponibile ed IVA ai sensi del nuovo articolo 17-ter del decreto IVA - DPR n. 633/72; l'Amministrazione erogherà all'Affidatario il solo corrispettivo al netto dell'IVA, versando l'imposta direttamente all'erario.

## **Articolo 3 - Durata dell'affidamento del servizio**

1. La durata dell'affidamento decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto per 36 (trentasei) mesi e potrà essere rinnovato a discrezione dell'Ateneo, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi.
2. Eventuali ritardi nell'ultimazione delle attività ascrivibili a fatto esclusivo dell'Affidatario non comportano proroga del contratto e le conseguenze saranno a suo esclusivo carico, fermo restando l'obbligo di adempimento dell'obbligazione e fatta salva, in ogni caso, la facoltà per l'Ateneo di risolvere il contratto stesso e richiedere il pagamento della penale, ove pattuita, e il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.
3. L'Ateneo si riserva la possibilità di procedere all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 17, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023.



#### **Articolo 4 - Obblighi ai sensi della legge n. 136/2010**

1. L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto di cui si tratta, costituisce, ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto di appalto.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente disciplinare d'incarico, il codice identificativo gara (CIG **B20C398AF0**) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.
3. L'Amministrazione e l'Affidatario, per quanto di propria spettanza, si impegnano a custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di forniture, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.

#### **Articolo 5 - Spese contrattuali**

1. Tutte le spese tutte relative alla regolarizzazione fiscale del presente contratto saranno a carico dell'Affidatario che assumerà ogni onere relativo alla mancata o inesatta osservanza delle norme in materia.

#### **Articolo 6 – Ritardi nell'esecuzione e penali**

1. L'Ateneo si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza dei servizi prestati dall'Affidatario nonché il diritto di effettuare tutti i controlli, atti a verificare l'adempimento delle prestazioni oggetto del contratto ed il rispetto dei termini ivi previsti.
2. Su richiesta dell'Ateneo, l'Affidatario sarà tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione ad eventuali contestazioni e a rilievi avanzati.
3. È stabilita una penale da calcolarsi in base alla gravità del ritardo, tra un minimo dell'1% e un massimo del 3% sull'importo aggiudicato, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, previa contestazione formale degli addebiti.
4. Oltre alla penale di cui sopra, l'aggiudicatario risponderà di ogni danno che, per effetto del ritardo, dovesse derivare all'Ateneo.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.
6. L'importo relativo alla penale sarà trattenuto sul mandato di pagamento relativo al saldo, fatta salva, in ogni caso, la facoltà per l'Università di risolvere il contratto e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.
7. Le penali potranno essere applicate nella misura massima del 10% del valore complessivo del contratto.

#### **Articolo 7 - Recesso**

1. L'Università ha il diritto di recedere unilateralmente, per giusta causa, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, dal contratto con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'Affidatario tramite PEC.
2. Per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - la cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
  - l'emaneazione, nei confronti dell'affidatario, di una o più misure di prevenzione, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 1423/1956;



- la condanna dell'affidatario, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio;
  - l'accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa in capo ai soggetti previsti dal D.lgs. n. 218/2012, nel corso di esecuzione del contratto vengano accertati;
  - la perdita dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dall'Avviso di manifestazione e relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo.
3. In caso di recesso il Fornitore non avrà nulla da pretendere se non il pagamento dei servizi effettuati, purché regolari, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi eventuale ed ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese.

### **Articolo 8 - Risoluzione**

1. Nel caso di inadempienze o omissioni nonché di inefficienza e/o inadeguatezza del servizio offerto, di esecuzione irregolare, di mancato rispetto del presente contratto, o di insufficiente prestazione di servizio, l'Ateneo, a mezzo PEC, potrà intimare all'Affidatario di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi.
2. L'ipotesi del protrarsi dell'inadempimento o del non esatto adempimento oltre il suddetto termine, è causa di risoluzione del presente Contratto, senza che l'Affidatario abbia nulla a pretendere e fatto salvo il diritto dell'Ateneo a ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Affidatario per il risarcimento dell'ulteriore danno. La risoluzione del contratto dà diritto all'Ateneo di rivalersi su eventuali crediti dell'Affidatario, nonché sulla garanzia prestata.
3. Il presente Contratto si intenderà altresì risolto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento e senza che l'Affidatario abbia nulla a pretendere e fatto salvo il diritto dell'Ateneo al risarcimento del danno subito, nei seguenti casi:
  - violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo articolo 9;
  - mancata osservanza del divieto di cessione del contratto e dei crediti di cui all'articolo 14;
  - mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti di dipendenti e dei collaboratori;
  - violazione da parte dell'Affidatario degli obblighi derivanti dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
  - raggiungimento dell'importo massimo delle penali previste pari al 10% del valore del presente Contratto;
  - in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/01, che impediscano all'Affidatario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
  - qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venire meno di alcuni dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste.

### **Articolo 9 – Eventuali obblighi a carico dell'affidatario**

1. Il soggetto Affidatario è tenuto ad assumere verso i propri dipendenti tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro nonché di previdenza ed assicurazioni sociali obbligatorie e oneri relativi, manlevando espressamente l'Ateneo da qualsivoglia responsabilità.



2. Sono a carico del soggetto Affidatario tutte le provvidenze necessarie ad evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose durante l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, mettendo in atto tutti gli adempimenti previsti per la sicurezza sul lavoro.
3. L'Ateneo non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare dal soggetto Affidatario e/o dai suoi dipendenti o incaricati durante o in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto o per qualsiasi altra ragione o causa, convenendo che ogni rischio compreso o compensato dal corrispettivo del presente appalto viene assunto integralmente e direttamente dal soggetto aggiudicatario che si obbliga, sin da ora, a manlevare l'Ateneo da ogni conseguenza dannosa.
4. L'Affidatario solleva l'Università della Valle d'Aosta da ogni eventuale responsabilità penale e civile, diretta e indiretta, verso terzi, comunque connessa alla fornitura del servizio affidato. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Ateneo, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
5. Si sottolinea altresì che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui l'Affidatario sarà venuto a conoscenza nello svolgimento del servizio dovranno essere considerati riservati e non divulgabili dall'Affidatario stesso. A tal fine, l'Affidatario si obbliga ad adottare con i propri eventuali dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza delle informazioni e/o della documentazione.
6. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere di ingegno, delle creazioni intellettuali e di altro materiale creato, inventato, predisposto o realizzato dal Fornitore o dai suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del contratto rimarranno di titolarità esclusiva dell'Ateneo appaltante, che potrà quindi disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione di quanto precede, anche parzialmente. Tali diritti devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
7. È, pertanto, assolutamente vietato all'Affidatario l'utilizzo a fini scientifici o divulgativi, nonché di sfruttamento economico, in assenza dell'esplicito consenso e partecipazione dell'Ateneo. L'Affidatario è responsabile dell'eventuale violazione di tali divieti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
8. L'Affidatario si obbliga espressamente a fornire all'Ateneo, anche in formato elettronico digitale, la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione degli stessi diritti a favore dell'Ateneo appaltante in eventuali registri od elenchi pubblici.
9. Fermi restando gli obblighi connessi alla riservatezza delle informazioni acquisite, l'Affidatario potrà citare i contenuti essenziali del presente contratto, nel caso in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Affidatario medesimo a gare e appalti.

#### **Articolo 10 - Controversie e foro competente**

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, all'esecuzione, alla validità ed alla risoluzione del presente Contratto, il Foro competente in via esclusiva sarà quello di Aosta.

#### **Articolo 11 - Rinvio ad altre norme**

1. Per quanto non esplicitamente previsto nelle presenti Condizioni particolari si fa rinvio alle norme del D.lgs. n. 36/2023. (*Codice dei Contratti Pubblici*) e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice civile.

#### **Articolo 12 - Accesso agli atti**

1. Il diritto di accesso è disciplinato dall'articolo 35 del D. Lgs n. 36/2023.



### **Articolo 13 - Codice di comportamento di Ateneo**

1. L'Affidatario si impegna ad applicare al presente servizio, per quanto compatibili, le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università della Valle d'Aosta, pubblicato sul sito dell'Ateneo, [www.univda.it](http://www.univda.it), nella sezione denominata "Normativa".

### **Articolo 14 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti**

1. È fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto e/o i crediti derivanti dal Contratto medesimo, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In difetto di adempimento ai suddetti obblighi, l'Ateneo ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto medesimo, ai sensi del precedente articolo 8.

### **Articolo 15 - Clausola finale**

1. Il presente contratto comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni in esso contenute.
2. Si considerano parte integrante del presente contratto le prescrizioni contenute nell'Avviso Pubblico, ivi inclusi i relativi allegati.
3. Per quanto non espressamente previsto si applicano tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici e quelle del Codice civile in quanto applicabili.

### **Articolo 16 - Trattamento dei dati personali**

1. Ai fini della stipula del presente contratto, è richiesta all'Affidatario la compilazione dell'Autocertificazione GDPR.
2. Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente contratto prevede la raccolta e fornitura, anche sotto forma documentale, di dati e informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali.
3. I dati raccolti dovranno essere trattati, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento in oggetto.
4. Il titolare del trattamento è l'Università della Valle d'Aosta. Il responsabile della protezione dei dati dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste è contattabile ai seguenti indirizzi: e-mail: [rpd@univda.it](mailto:rpd@univda.it) – PEC: [protocollo@pec.univda.it](mailto:protocollo@pec.univda.it) con una comunicazione avente ad oggetto: "*All'attenzione del RPD dell'Università della Valle d'Aosta*".

### **Per l'Università della Valle d'Aosta**

Dott.ssa Lucia Ravagli Ceroni

*(firmato digitalmente)*

### **Per lo Studio Affidatario del servizio**

Sig. Romuald Arthur Ernest Desandré

*(firmato digitalmente)*